

DATEC

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

b a s e s a r e

Bundesamt für Raumentwicklung
Office fédéral du développement territorial
Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Federal Office for Spatial Development

**Piano settoriale «Superfici per
l'avvicendamento delle colture»
(SAC)**

Guida 2006

**Piano settoriale «Superfici per
l'avvicendamento delle colture»
(SAC)**

Guida 2006

Sigla editoriale**Editore**

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Gruppo di lavoro interdipartimentale piano settoriale delle SAC

ARE: Fred Baumgartner (Presidente)

ARE: Anne Babey

ARE: Anne-Marie Steiner

UFAE: Dieter Wälti

UFAG: Anton Candinas

UFAG: Anton Stübi

UFAM: Ruedi Stähli

Con la collaborazione di Claude Lüscher, ARCOPLAN

Traduzione

UFAG: Floriana Dondina

Produzione

ARE: Stato maggiore dell'informazione, Rudolf Menzi

Redazione e veste grafica

Ufficio Rüttimann-Schneuwly, Wünnewil

Citazioni

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (2006);

Piano settoriale «Superfici per l'avvicendamento delle colture» (SAC): Guida 2006

Distribuzione

sur Internet: www.are.ch

03.2006

Indice

1. Introduzione	5
2. Cosa sono le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC)?	6
3. Attualità del piano settoriale delle SAC e dei suoi obiettivi	6
4. Garanzia delle superfici per l'avvicendamento delle colture	8
5. Casi particolari	10
6. Trattamento dell'estensione cantonale minima	11
7. Allegato	13
Bibliografia	16
Abbreviazioni	17

1. Introduzione

Dopo oltre dieci anni di esecuzione del piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) da parte della Confederazione e dei Cantoni, è giunto il momento di fare il punto della situazione sull'attuazione, i problemi e le nuove questioni relative all'esecuzione nonché di individuare le possibilità di miglioramento. Nel 2001 – 2003, l'ARE ha provveduto a far elaborare basi a tal fine, dopo colloqui e contatti con i Cantoni e gli uffici federali interessati (Lüscher, 2001 e 2003).

Nei Cantoni il piano settoriale delle SAC viene tenuto seriamente in considerazione ed eseguito coscienziosamente. Grazie ad esso i suoli migliori vengono oggi utilizzati in modo più consapevole, pertanto lo si può considerare un successo. Tuttavia si registra una significativa e costante perdita di superficie coltiva. Molti interventi edili e determinate forme di utilizzazione hanno carattere irreversibile, dato che la rigenerazione del suolo, risorsa sensibile, richiede molto tempo.

La presente guida si sofferma brevemente su temi di attualità del piano settoriale delle SAC e sui suoi obiettivi nell'odierno contesto economico, sociale, ecologico e giuridico. Inoltre tratta problemi specifici della pratica. Nell'ottica di un'uniformazione vengono proposti criteri di qualità SAC semplificati.

Destinatari e importanza della guida

Mediante la presente guida s'intende coadiuvare gli Uffici federali, i Cantoni e i Comuni interessati nell'attuazione del piano settoriale delle SAC. Essa si rivolge in prima linea agli uffici cantonali preposti alla pianificazione del territorio, ma in senso lato anche ai servizi cantonali d'agricoltura e ai servizi specializzati della protezione del suolo nonché a tutte le autorità con compiti rilevanti per l'assetto territoriale.

La guida vuole introdurre una prassi d'esecuzione uniforme. Essa garantisce, da un lato, il rispetto del principio dell'uguaglianza e della sicurezza giuridica; dall'altro permette di trovare soluzioni flessibili e ad hoc.

I criteri di qualità SAC che figurano al punto 7.3 vanno considerati come proposte che possono essere utili, segnatamente in relazione a casi particolari. Questi criteri non si applicano alle SAC già definite dai Cantoni.


La guida richiama, da un lato, le prescrizioni legali vigenti (vincolanti) e propone una procedura per un'adeguata esecuzione del piano settoriale delle SAC. Le autorità esecutive che operano sulla base della presente guida possono avere la certezza di eseguire correttamente il diritto federale. Non si escludono altre soluzioni; occorre tuttavia provare che sono a norma di legge.

Il promemoria del 1995 mantiene, in linea di massima, la sua validità, ad eccezione delle affermazioni relative alla riconversione delle SAC (principi per il computo di superfici per l'avvicendamento delle colture all'estensione totale minima). Le categorie introdotte a suo tempo non possono più venir considerate nel quadro di un nuovo esame pedologico; finora i Cantoni ne hanno fatto un uso limitato o non se ne sono affatto avvalsi.

2. Cosa sono le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC)?

Le SAC sono parte dei territori idonei all'agricoltura (fig. 1). Sono costituite dalle superfici coltivate idonee, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura. Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche, delle caratteristiche del suolo e della conformazione del terreno come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 1 e 2 OPT). Le SAC sono un elemento particolarmente pregiato delle superfici coltivate idonee all'utilizzo agricolo della Svizzera.

Figura 1: Schema della definizione di SAC



3. Attualità del piano settoriale delle SAC e dei suoi obiettivi

Nell'introduzione del rapporto del 1992 relativo al piano settoriale delle SAC a pagina 1 si legge: «*Viviamo in un'epoca di sommovimenti. Evoluzioni d'ordine sociale, economico, demografico nonché ecologico pongono nuove sfide. ... Sarebbe tuttavia errato, in ragione della temperie dominante reagire in modo univoco alle tendenze evolutive a breve termine e trascurare i compiti che presuppongono soluzioni a lungo termine. L'obiettivo di una politica preveggente deve quindi essere di garantire, con provvedimenti adeguati, una libertà d'azione la più ampia possibile per l'avvenire e capace di affrontare le numerose possibili evoluzioni. ...*». Dal rapporto del 1992 (pagg. 2 e 3) emerge chiaramente che il piano settoriale delle SAC non ha come solo obiettivo la protezione delle superfici produttive agricole, bensì si fonda su un'impostazione globale. Oltre alla sicurezza alimentare – in generale o in periodi di crisi – vi sono (altri) obiettivi di politica d'assetto territoriale e nazionale (protezione quantitativa del suolo, conservazione a lungo termine di suoli agricoli idonei, mantenimento di aree verdi tra gli insediamenti, potenziale rigenerativo dell'agricoltura, ecc.) «*che permettono di riconoscere la dimensione plurima di tale pianificazione*».

Il contesto nel quale è stato emanato il piano settoriale delle SAC nel 1992 è ancora praticamente lo stesso. La trasformazione allora descritta continua e i problemi menzionati si sono ulteriormente acuiti. Le affermazioni relative a una «politica preveggente» e gli obiettivi del piano settoriale delle SAC sono tuttora di estrema attualità. I principi costituzionali e legali del piano settoriale delle SAC dal punto di vista contenutistico non sono praticamente cambiati, anche se determinate disposizioni sono state riformulate. L'uso parsimonioso della risorsa «suolo», in particolare dei migliori suoli agricoli, finora basata soprattutto sulla legislazione sulla pianificazione del territorio, ha acquisito sempre più importanza attraverso l'introduzione del principio di sostenibilità nella Costituzione e nella politica della Confederazione.

Le superfici assegnate ai Cantoni nel decreto federale del 1992 devono, in linea di massima, continuare ad essere assicurate.

Protezione della risorsa «suolo»

Erosione, salinizzazione, desertificazione, metodi di coltivazione e di gestione inadeguati nonché la pressione esercitata dagli insediamenti urbani portano a perdite irreversibili di terreni agricoli di buona qualità a livello mondiale. In Svizzera scompaiono ogni giorno 11 ettari di superficie coltiva, ossia 1,3 metri quadrati al secondo. Di questi, circa due terzi (0,86 m²) sono destinati – soprattutto nell'Altipiano – a nuovi insediamenti. Si tratta soprattutto di SAC (Ufficio federale di statistica, 2001).

Con la «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002», il Consiglio federale ha fissato le linee guida per una politica dello sviluppo sostenibile, ha definito i campi di attività e ha elencato le misure da adottare. Particolarmente importante in relazione alla tematica delle SAC è il campo d'attività 7 «Evoluzione del territorio e degli insediamenti», segnatamente la misura 13 «Pianificazione sostenibile del territorio». Il fabbisogno di superfici d'insediamento deve essere coperto in modo che i suoli con elevato potenziale d'uso agricolo continuino ad essere il più possibile protetti. Ogni intervento riduce il margine di manovra, la garanzia dell'approvvigionamento, la libertà di scelta delle generazioni future, poiché le SAC rappresentano una risorsa ambientale vitale limitata e non incrementabile (i suoli distrutti non possono più essere ripristinati). Il Consiglio federale, nella sua strategia per uno sviluppo sostenibile, persegue l'obiettivo di stabilizzare la superficie d'insediamento a 400 m² pro capite (Consiglio federale, 2002).

Il piano settoriale delle SAC costituisce un importante elemento per l'attuazione della strategia dello sviluppo sostenibile. Rimane l'unico strumento efficace che garantisce a livello federale la protezione del suolo dal punto di vista quantitativo per una parte dei suoli agricoli.

Considerazioni generali sulla sicurezza alimentare

Per quanto concerne la problematica dell'alimentazione in generale occorre partire dal presupposto che, considerati gli sviluppi illustrati precedentemente, nei prossimi anni aumenterà la concorrenza a livello mondiale per accaparrarsi suoli redditizi di buona qualità. Pertanto anche la Svizzera deve tener presente che la sicurezza alimentare potrebbe doversi basare maggiormente su prodotti nazionali. Dimostrano solidarietà i Paesi privilegiati

che non si riforniscono senza alcun riguardo sul mercato mondiale soltanto per soddisfare le proprie esigenze in materia di approvvigionamento. Un adeguato elevato grado di autoapprovvigionamento – che in Svizzera, rispetto ai Paesi confinanti, è relativamente basso, in quanto copre circa 2/3 del fabbisogno energetico – rappresenta altresì un impegno etico.

Sicurezza alimentare in periodi di crisi

Per quanto concerne la sicurezza alimentare ¹ *in periodi di crisi*, si constata, che i rischi non sono diminuiti, ma piuttosto cambiati. Le crisi possono essere di tipo sociale, demografico, ecologico, economico e altro. In questo contesto occorre altresì considerare che nell'ultimo decennio la popolazione residente è fortemente aumentata (ca. 9%), mentre l'estensione minima delle SAC è rimasta invariata.

Protezione del suolo dal punto di vista qualitativo

Il piano settoriale delle SAC non considera aspetti quali la gestione attuale o l'utilizzo dei suoli interessati, bensì verte sulla conservazione del potenziale produttivo agricolo (conservazione a lungo termine di superfici coltivate idonee). Ciò implica la conservazione della fertilità del suolo: la qualità dei suoli in questione deve essere mantenuta. Il piano settoriale delle SAC affronta dunque anche gli aspetti importanti della protezione del suolo dal punto di vista qualitativo.

Altri obiettivi

Il piano settoriale delle SAC è indirettamente finalizzato anche alla conservazione delle basi esistenziali naturali (acqua, aria), delle superfici di compensazione ecologica, della diversità dei siti naturali, della biodiversità nonché della garanzia di spazi ricreativi per la salute fisica e mentale della popolazione.

¹ Il « piano alimentare » è stato sostituito dal 1996 con la « strategia di sicurezza alimentare », si veda a questo proposito Ufficio federale dell'approvvigionamento economico del Paese, 2001.

4. Garanzia delle superfici per l'avvicendamento delle colture

La legislazione in materia di pianificazione del territorio attribuisce notevole importanza alla protezione del suolo e delle superfici agricole, anche se non si tratta di SAC. Le esperienze finora raccolte mostrano che spesso si tiene poco in considerazione questo obiettivo nel quadro della ponderazione degli interessi. Poiché, come già menzionato, la protezione della risorsa «suolo» è stata potenziata attraverso la politica dello sviluppo sostenibile della Confederazione, nella ponderazione degli interessi occorre dar maggior peso alle esigenze delle generazioni future rispetto ad interessi economici a breve termine e ad aspetti di primo acchito molto promettenti.

4.1 Compiti della Confederazione

Secondo il rapporto del 1992 relativo al piano settoriale delle SAC, la Confederazione vigila sull'applicazione del piano settoriale. A tale scopo sono volti gli obblighi d'informare dei Cantoni e degli Uffici federali nonché la possibilità da parte della Confederazione di stabilire zone d'utilizzazione transitorie (art. 37 LPT).

In virtù del decreto federale del 1992, nel quadro delle proprie attività pianificatorie gli uffici federali hanno i seguenti obblighi:

- Devono vegliare affinché nello svolgimento delle proprie attività d'incidenza territoriale le SAC siano conservate.
- Qualora constatino che nello svolgimento delle proprie attività d'incidenza territoriale devono essere utilizzate SAC, devono richiedere prontamente il parere dell'ARE.
- Se le attività d'incidenza territoriale, interamente o prevalentemente di competenza della Confederazione, comportano una riduzione delle SAC di oltre tre ettari, devono comunicarlo al DATEC (ARE)², prima di procedere ad una decisione. Devono illustrare il mo-

tivo per cui la ponderazione degli interessi ha dato (darà) esito negativo per quanto concerne le SAC.

Dalla valutazione dell'esecuzione del piano settoriale è emerso che negli ultimi dieci anni la ponderazione degli interessi in merito a progetti d'interesse nazionale ha praticamente sempre dato esito negativo per quanto concerne le SAC. Anche la Confederazione, vista la costante diminuzione dei suoli agricoli di buona qualità, è tenuta a tener maggiormente conto delle SAC nella ponderazione degli interessi e a rispettarle nella misura maggiore possibile. Soltanto in questo modo è possibile realizzare efficacemente gli obiettivi ed i principi dello sviluppo sostenibile. L'ufficio federale responsabile del progetto deve pertanto evitare che vengano utilizzate SAC, o perlomeno fare in modo che la perdita di superfici sia ridotta al minimo, in vista di un utilizzo parsimonioso del suolo. Va eseguita un'ampia ponderazione degli interessi, nell'ambito della quale vanno adempite le seguenti condizioni:

- definizione delle esigenze locali del progetto e del fabbisogno di superfici;
- prova che sono state prese in esame alternative che non prevedono l'utilizzo di SAC o che lo riducono al minimo, comprese le possibilità di compensazione;
- prova della collaborazione con il Cantone interessato ed eventualmente con i Cantoni vicini.

Se il progetto di interesse nazionale rientra in un piano settoriale federale, questi accertamenti sono svolti nel quadro della procedura relativa al piano settoriale. Per i progetti che non rientrano in piani settoriali federali, i suddetti accertamenti devono essere oggetto di un resoconto separato. Se è previsto l'utilizzo di SAC, l'ARE, in collaborazione con il gruppo di lavoro interdipartimentale piano settoriale delle SAC e dopo aver sentito il o i Cantoni interessati, valuta il progetto nel quadro della relativa procedura di approvazione. Se le divergenze tra gli Uffici federali non possono essere appianate, la decisione spetta al DATEC.

L'ARE informa periodicamente gli Uffici federali preposti ad attività d'incidenza territoriale sulla realizzazione del piano settoriale. Periodicamente fa un bilancio delle superfici utilizzate per attività federali ed eventualmente adotta i provvedimenti necessari.

² Nel decreto federale dell'8 aprile 1992 è menzionato il DFPG. Siccome attualmente l'ARE rientra nel DATEC, in cui si trovano anche i principali servizi che svolgono attività d'incidenza territoriale, si ritiene opportuno che l'informazione sia indirizzata all'ARE che successivamente provvede all'informazione mirata del Dipartimento.

La Confederazione allestisce periodicamente un riepilogo dei dati cantonali disponibili. Stila un bilancio e una valutazione periodica dell'esecuzione nei Cantoni.

Gruppo di lavoro interdipartimentale piano settoriale delle SAC

In collaborazione con il gruppo di lavoro interdipartimentale piano settoriale delle SAC, l'ARE informa i Cantoni sul piano settoriale delle SAC e fornisce loro consulenza per questioni inerenti all'esecuzione. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell'ARE (direzione), dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), dell'Ufficio federale dell'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Ha come obiettivo lo sviluppo generale delle SAC e si esprime in merito a questioni correlate all'esecuzione del piano settoriale a livello federale e cantonale. Verifica la realizzazione degli obiettivi, gli effetti e l'esecuzione del piano settoriale delle SAC e coadiuva l'ARE in tutti i compiti relativi alle SAC.

4.2 Compiti dei Cantoni

Secondo il decreto federale dell'8 aprile 1992 e l'ordinanza sulla pianificazione del territorio i Cantoni devono:

- fissare le SAC nel quadro del piano direttore; fornire per ogni Comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture; essi rilevano quali superfici per l'avvicendamento colturale sono situate in zone edificabili non urbanizzate o in altre zone non previste per l'utilizzazione agricola;
- provvedere affinché le SAC siano ripartite nelle zone agricole; essi indicano le misure necessarie a tale scopo nei propri piani direttori;
- garantire che la quota all'estensione minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente;
- seguire le modifiche della situazione, dell'estensione e della qualità delle SAC; essi comunicano le modifiche all'ARE almeno ogni quattro anni;
- comunicare tempestivamente all'ARE la modifica dei piani di utilizzazione, ove le SAC siano ridotte in misura superiore a tre ettari.

Per i progetti che comportano una riduzione delle SAC superiore a tre ettari, l'informazione deve essere *tempestiva*, vale a dire deve essere fornita prima possibile ovvero non appena il Cantone viene a conoscenza del progetto. Di regola ciò è il caso nel quadro della procedura cantonale d'esame preliminare delle modifiche del piano d'utilizzazione. All'ARE vanno fornite almeno le seguenti indicazioni:

- stato delle SAC nel Cantone,
- valutazione del progetto dal profilo dello sviluppo territoriale cantonale,
- prova che sono state prese in esame alternative che non prevedono l'utilizzo di SAC,
- portata del previsto utilizzo di superfici,
- presentazione delle possibilità e misure del Cantone per la compensazione equivalente della perdita di SAC.

In casi particolari i Cantoni trattano le SAC in base alle indicazioni riportate al capitolo 5 della presente guida.

La maggior parte dei Cantoni dispone di un sistema d'informazione geografica (SIG) che consente di controllare l'evoluzione delle SAC. Il costante aggiornamento del SIG permette di avere una visione d'insieme sullo stato attuale delle SAC nonché sullo stato della quota all'estensione minima assegnata ai Cantoni secondo il decreto federale dell'8 aprile 1992. In tal modo i Cantoni sono in grado di mettere a punto e svolgere un'attività di monitoraggio e di controllo. Sarà opportuno rendere accessibili al pubblico i dati relativi alle SAC (p.es. via Internet), i quali si prestano anche quali indicatori di uno sviluppo territoriale sostenibile.

5. Casi particolari

Nella pratica tendono ad aumentare i casi particolari di richiesta di SAC con cui devono confrontarsi i Cantoni. I principi di seguito elencati sono volti a fugare le incertezze e a trovare una soluzione ai problemi che si pongono.

Principio

Le SAC destinate ad un nuovo utilizzo, per poter continuare ad essere considerate tali devono:

- adempiere i criteri qualitativi delle SAC (v. allegato);
- essere destinate ad un utilizzo che preservi a lungo termine la fertilità del suolo;
- essere assicurate permanentemente mediante provvedimenti di pianificazione del territorio.

Alcuni dei casi particolari di tipi di utilizzo di seguito illustrati non sono assoggettati all'obbligo di pianificazione o di autorizzazione. In questi casi spetta ai servizi cantonali dell'agricoltura adempiere l'obbligo di informare. Per la realizzazione del piano settoriale delle SAC è decisiva una buona e tempestiva collaborazione.

Superfici di ricoltivazione

Le superfici, che sono state ricoltivate in modo appropriato in base alle più recenti conoscenze, dopo la conclusione dei provvedimenti di ricoltivazione, di regola non prima di quattro anni, possono essere computate nelle SAC a condizione che siano conformi ai corrispettivi criteri qualitativi.

Impianti per il golf

Di regola le superfici utilizzate per i campi da golf non possono essere conteggiate nelle SAC. Nella quota di superficie cantonale possono essere computate soltanto le parti dei campi da golf nelle quali può essere comprovato il rispetto permanente dei criteri qualitativi. Le superfici fortemente alterate/danneggiate dalla costruzione di un campo da golf oppure quelle create ex-novo vanno trattate come superfici di ricoltivazione (v. paragrafo «Superfici di ricoltivazione»).

Orti e giardini domestici

Di regola gli orti e i giardini domestici non sono compatibili con le SAC in quanto prevedono un accesso fisso, piccoli manufatti o contaminazioni del suolo (p.es. per eccessiva concimazione). Se la superficie in questione è conforme ai criteri qualitativi delle SAC, vale a dire non è impermeabilizzata né provvista di condotte idriche, e se è possibile evitare danni permanenti al suolo (mediante una corretta concimazione), in linea di principio rimane utilizzabile a scopo agricolo e può continuare ad essere conteggiata nelle SAC.

Colture idroponiche, serre, orticoltura

Le superfici utilizzate per la costruzione di edifici e impianti permanenti vanno defalcate dalle SAC. Questo principio si applica pure alle superfici la cui gestione intensiva pregiudica i criteri qualitativi delle SAC. Le restanti superfici possono essere conteggiate nelle SAC, se vengono rispettati i criteri qualitativi già menzionati (in particolare quelli sulla dimensione delle particelle).

Vigneti (nuovi impianti)

Le SAC su cui devono venir realizzati nuovi impianti di vigneti possono continuare ad essere computate nelle SAC se la loro gestione non comporta alcun deterioramento del suolo (in particolare dovuto a metalli pesanti). In caso di necessità devono poter essere riutilizzate come SAC entro un anno. Va altresì sottolineato che per l'impianto di nuovi vigneti è necessaria un'autorizzazione ai sensi della legislazione agricola. Tale autorizzazione può comportare una serie di oneri.

Colture perenni (p.es. bacche, alberi di Natale, piante ornamentali, ecc.)

Le SAC su cui vengono realizzati nuovi impianti di colture speciali possono continuare ad essere computate nelle SAC se la loro gestione non comporta alcun deterioramento del suolo. In caso di necessità devono poter essere riutilizzate come SAC entro un anno.

Provvedimenti ecologici di compensazione o sostitutivi (secondo LPN e OPD)

I provvedimenti ecologici di compensazione o sostitutivi sono compatibili con le SAC, a condizione che i criteri qualitativi delle SAC siano soddisfatti, la fertilità del suolo non venga pregiudicata e i provvedimenti non compor-

tino un avanzamento della superficie boschiva. Particolarmente adatti sono i prati utilizzati in modo estensivo o poco intensivo, i maggese fioriti, i maggese di rotazione, gli orli inerpati, ecc. Queste superfici possono essere computate nelle SAC se possono essere riutilizzate come tali entro un anno (p.es. siepi). Alcuni provvedimenti ecologici sostitutivi comportano tuttavia interventi anche in suoli incompatibili con le SAC, come, ad esempio, l'ampliamento dei corsi d'acqua, l'impianto di stagni, paludi o di aree ruderali.

Produzione di tappeti erbosi

Questo tipo di utilizzazione non è sostenibile siccome determina la distruzione del suolo (periodicamente viene rimosso uno strato di suolo). Pertanto le superfici impiegate per la produzione di tappeti erbosi non rispettano più i criteri qualitativi delle SAC già dopo breve tempo e quindi non possono più essere computate nelle SAC. Va sottolineato inoltre che per l'esercizio di questa attività (non agricola) nella zona agricola è obbligatoria un'autorizzazione.

Superficie boschiva (ampliamento della superficie boschiva)

In linea di principio sulle SAC non devono essere attuati rimboschimenti.

Opere d'ingegneria idraulica / progetti di protezione contro le piene

Le superfici che rientrano nello spazio minimo per l'adempimento delle varie funzioni idriche non possono più essere conteggiate nelle SAC. Di regola le zone di espansione delle piene possono invece continuare ad essere considerate SAC anche se se ne prescrive soltanto un'utilizzo estensivo.

Per i progetti di protezione contro le piene, a livello di progetto generale va eseguita una ponderazione degli interessi. La preservazione delle SAC va ponderata quale interesse nazionale.

6. Trattamento dell'estensione cantonale minima

6.1 Presupposto fondamentale

Il presupposto fondamentale per entrare nel merito di una domanda di adeguamento dell'estensione cantonale minima è sempre uno stato aggiornato delle SAC disponibili nel Cantone in oggetto.

6.2 Progetti federali

In linea di principio fanno parte degli edifici e degli impianti di interesse nazionale le strade nazionali, gli impianti ferroviari nonché gli edifici e gli impianti militari. Non ne fanno parte, invece, gli edifici e gli impianti per i quali la Confederazione rilascia concessioni o concede sovvenzioni, come ad esempio le strade principali o cantonali o le correzioni dei corsi d'acqua. La richiesta di SAC per edifici e impianti nell'interesse nazionale *non comporta automaticamente* una riduzione dell'estensione minima del Cantone in oggetto³.

Sulla scorta di un rapporto d'esame dell'ARE e parallelamente alla decisione relativa ai progetti d'interesse nazionale, il Consiglio federale appura se la quota dell'estensione minima delle SAC del Cantone in oggetto vada ridotta e se il piano settoriale debba essere adeguato in maniera corrispondente. In caso di riduzione va chiarito inoltre se può essere dedotta l'intera superficie richiesta o soltanto una parte di essa.

A questo proposito va osservato che l'utilizzo fin qui avvenuto delle SAC correlato a progetti federali equivale ad un'esigua parte dell'utilizzo totale. La maggior parte delle SAC va persa a causa di progetti cantonali (in particolare ampliamenti degli insediamenti).

6.3 Progetti cantonali

Il rapporto del 1992 sul piano settoriale delle SAC menziona un eventuale adeguamento del piano settoriale soltanto in relazione a edifici e impianti di interesse nazionale. L'eventualità di una riduzione della quota di super-

³ DFGP/DFE (1992): pag. 42 e 43

ficie cantonale a causa di progetti realizzati dai Cantoni viene presa in esame soltanto nei casi eccezionali in cui l'interesse del Cantone per una riduzione delle SAC è preponderante rispetto all'interesse nazionale rivolto alla loro preservazione. A tal riguardo va osservato pure che la riduzione della quota di superficie cantonale è sempre correlata alla riduzione della superficie totale (il che comporta un adeguamento del piano settoriale).

L'eventuale adeguamento dell'estensione minima cantonale a causa di progetti cantonali è possibile soltanto parallelamente ad un adeguamento del piano direttore. Nel quadro di questa procedura il Cantone deve adempiere, in particolare, le esigenze riportate di seguito:

- La riduzione dell'estensione minima va definita e motivata.
- I provvedimenti attuati dal Cantone dall'entrata in vigore del piano settoriale delle SAC volti alla garanzia delle SAC (p.es. indicazioni su sviluppo degli insediamenti, attuale utilizzo delle zone edificabili, capacità, potenziale d'utilizzazione, considerazione delle aree industriali, ulteriore fabbisogno di superfici d'insediamento, sviluppo delle zone abitate auspicato nel piano direttore, ecc.) vanno illustrati nell'istanza di adeguamento del piano direttore cantonale e dell'estensione minima delle SAC.
- Vanno pubblicate le richieste di SAC e di «suoli coltivabili» nonché le ponderazioni degli interessi effettuate a favore e a scapito delle SAC dal 1992.
- Vanno illustrate le possibilità di un eventuale compenso in natura mediante nuova delimitazione, ricoltivazione, eccetera, e i corrispettivi provvedimenti previsti indicando in particolare il motivo per cui gli altri suoli coltivabili non possono servire come compenso in natura.
- Vanno illustrati i provvedimenti che si intende adottare per la garanzia permanente delle SAC restanti.

7. Allegato

7.1 Decreto federale 1992

Decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture: Estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture e relativa ripartizione tra i Cantoni (FF 1992 II 1396) (testo originale)⁴

Art. 1 Superfici minime e ripartizione sui Cantoni

¹ L'estensione minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture ammonta a 438'560 ettari.

² Le quote cantonali delle superfici (valori al netto) sono di almeno:

Zurigo	44'400	Sciaffusa	8'900
Berna	84'000	Appenzello Est.	790
Lucerna	27'500	Appenzello Int.	330
Uri	260	San Gallo	12'500
Svitto	2'500	Grigioni	6'300
Obvaldo	420	Argovia	40'000
Nidvaldo	370	Turgovia	30'000
Glarona	200	Ticino	3'500
Zugo	3'000	Vaud	75'800
Friburgo	35'900	Vallese	7'350
Soletta	16'200	Neuchâtel	6'700
Basilea Città	240	Ginevra	8'400
Basilea Campagna	8'000	Giura	15'000

Art. 2 Mandati ai Cantoni

¹ I Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, San Gallo e Giura completano i loro rilevamenti ai sensi del rapporto degli Uffici federali della pianificazione del territorio e dell'agricoltura.

² I Cantoni prendono i provvedimenti necessari a garantire l'estensione cantonale minima di superfici per l'avvicendamento delle colture, secondo le indicazioni dell'articolo 16 capoverso 2 OPT e fondandosi sulle indicazioni fornite nel

rapporto degli Uffici della pianificazione del territorio e dell'agricoltura.

³ I Cantoni comunicano all'Ufficio federale della pianificazione del territorio i risultati e i provvedimenti di garanzia che hanno preso, nell'ambito dell'orientamento (art. 9 cpv. 1 e art. 20 cpv. 4 OPT).

Art. 3 Mandato alle autorità federali

¹ Nell'esercizio delle loro attività d'incidenza territoriale, i servizi federali curano che siano preservate le SAC, sollecitano per tempo le osservazioni dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio.

² Se nell'esercizio delle loro attività d'incidenza territoriale i servizi della Confederazione constatano che dev'essere fatto ricorso alle SAC, sollecitano per tempo le osservazioni dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio.

³ Se in ragione di attività di incidenza territoriale che sono del tutto o in misura preponderante di competenza della Confederazione, le SAC sono ridotte di oltre tre ettari, i servizi federali lo comunicano, prima della decisione, al Dipartimento federale di giustizia e polizia; in tale contesto essi rilevano, giusta gli articoli 2 e 3 OPT, per quale ragione la ponderazione degli interessi è risultata a sfavore delle superfici per l'avvicendamento delle colture.

⁴ L'estensione cantonale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture viene adeguata giusta l'articolo 19 capoverso 3 OPT.

Art. 4 Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore l'8 aprile 1992.

⁴ FF 1992 II 1649 (Il DCF rinvia all'OPT del 1990, la numerazione dell'articolo non corrisponde più all'OPT del 28 giugno 2000).

7.2 Ordinanza sulla pianificazione del territorio

Ordinanza del 28 giugno 2000⁵ sulla pianificazione del territorio (estratto dell'OPT)

Cap. 4: Superfici per l'avvicendamento delle colture

Art. 26 Principi

¹ Le superfici per l'avvicendamento delle colture sono parte dei territori idonei all'agricoltura (art. 6 cpv. 2 lett. a LPT); esse sono costituite dalle superfici coltivate idonee, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura, e sono assicurate con provvedimenti della pianificazione del territorio.

² Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici) come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico.

³ Un'estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del Paese ai sensi del piano di alimentazione.

Art. 27 Valori massimi fissati dalla Confederazione

¹ Il Dipartimento [DATEC], in accordo con il Dipartimento federale dell'economia, fissa, sotto forma di valori di massima, l'estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture e la relativa ripartizione fra i Cantoni; la decisione è pubblicata nel Foglio federale.

² L'Ufficio federale dell'agricoltura informa i Cantoni in merito alle indagini e alle pianificazioni che servono da fondamento per i valori di massima.

Art. 28 Rilevamenti dei Cantoni

¹ Nell'ambito della loro pianificazione direttrice (art. 6 – 12 LPT), i Cantoni designano le superfici per l'avvicendamento delle colture, giusta l'articolo 26 capoversi 1 e 2, insieme agli altri territori idonei all'agricoltura.

² A tale scopo essi forniscono per ogni Comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture; essi rilevano quali superfici per l'avvicendamento colturale sono situate in zone edificabili non urbanizzate o in altre zone non previste per l'utilizzazione agricola.

Art. 29 Piano settoriale della Confederazione

La Confederazione fissa nel piano settoriale per l'avvicendamento delle colture l'estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture e la relativa ripartizione tra i Cantoni.

Art. 30 Garanzia delle superfici per l'avvicendamento delle colture

¹ I Cantoni badano che le superfici per l'avvicendamento delle colture siano attribuite alle zone agricole; essi indicano le misure necessarie a tale scopo nei loro piani direttori.

² Essi garantiscono che la quota dell'estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture attribuita loro (art. 29) sia assicurata costantemente. Nella misura in cui tale quota non possa essere garantita fuori delle zone edificabili, essi designano zone di pianificazione (art. 27 LPT) per territori non urbanizzati situati in zone edificabili.

³ Onde garantire superfici per l'avvicendamento delle colture in zone edificabili, il Consiglio federale può fissare zone d'utilizzazione transitorie (art. 37 LPT).

⁴ I Cantoni seguono le modifiche della situazione, dell'estensione e della qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture; essi comunicano le modifiche all'Ufficio federale almeno ogni quattro anni (art. 9 cpv. 1).

Art. 46 Comunicazioni dei Cantoni in merito alle modifiche dei piani d'utilizzazione

I Cantoni comunicano tempestivamente all'Ufficio federale [ARE] la modifica dei piani di utilizzazione, ove le superfici per l'avvicendamento delle colture siano ridotte in misura superiore a tre ettari oppure se siano pregiudicati paesaggi, biotopi o siti d'importanza nazionale.

⁵ Stato 22 dicembre 2003

7.3 Criteri di qualità SAC

I criteri di qualità che devono adempiere le SAC si basano sui principi del piano settoriale delle SAC del 1992 e sono stati semplificati su incarico dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) da un gruppo di lavoro della Società svizzera di pedologia (SSP) per garantire un'esecuzione uniforme.

I criteri di qualità qui elencati concernono le proprietà fisiche e biologiche, le caratteristiche del suolo, l'idoneità alla coltivazione, il carico inquinante nonché la forma delle particelle.

I criteri di valutazione vanno intesi come linea guida per il trattamento di casi speciali e di eventuali nuove delimitazioni. Pertanto non si tratta di contestare la delimitazione eseguita dai Cantoni nel 1992 per il piano settoriale delle SAC o le estensioni cantonali minime fissate nel piano settoriale.

I criteri di qualità sono stati fissati riprendendo quelli definiti nel 1992. Tutte le SAC devono presentare un'utilizzazione che permetta di mantenere la fertilità del suolo. In linea di massima occorre che per ogni nuova valutazione di una superficie persone qualificate eseguano una rilevazione cartografica pedologica.

Una superficie per l'avvicendamento delle colture deve soddisfare tre criteri nonché alcuni criteri supplementari **intesi come esigenze minime**. Nella pratica è opportuno procedere secondo la sequenza riportata nella tabella:

1. Criterio	Zona climatica	A / B / C / D1-4
2. Criterio	Declività	≤ 18 %
3. Criterio	Profondità	≥ 50 cm
4. Criterio supplementare	Effettivo compattamento del suolo	≤ Valore indicativo
5. Criterio supplementare	Sostanze nocive secondo O suolo ⁶	≤ Valore indicativo
6. Criterio supplementare	Superfici accorpate	min. 1 ha e forma delle particelle adeguata

⁶ Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12).

Per le regioni con suoli campicoli di buona qualità ma troppo poco profondi, il Cantone fornisce una prova plausibile dell'idoneità alla coltivazione.

In caso di ricoltivazione, dopo quattro anni si procede, sulla base di questi criteri, a una valutazione delle superfici. Se i criteri sono adempiuti, esse possono essere computate come SAC.

Spiegazioni

Zona climatica

Designazioni secondo la carta delle attitudini climatiche⁷ per l'agricoltura. A, B, C: periodo di vegetazione min. 180 giorni, tutte le condizioni pluviometriche; D1-4: periodo di vegetazione min. 170 giorni, condizioni pluviometriche da asciutto a mediamente umido.

Profondità

Strato arabile conformemente alla carta delle attitudini climatiche di Agroscope FAL Reckenholz⁸ (cap. 9). Dallo strato complessivo di suolo tra la superficie del terreno allo strato dell'orizzonte C occorre defalcare tutti gli elementi che non sono disponibili per lo sviluppo delle radici o che rappresentano un ostacolo alla crescita delle radici dei vegetali, segnatamente lo scheletro del terreno nonché orizzonti saturi d'acqua e compattati.

Criteri supplementari

I criteri supplementari 4 e 5 devono sempre essere applicati a superfici con sospetto di carichi materiali o meccanici (p.es. ricoltivazioni).

Effettivo compattamento del suolo = compattamento del suolo + 0.009 x tenore di argilla (%).

Valore indicativo per gli orizzonti A e B fino a 60 cm di profondità per l'effettivo compattamento del suolo secondo la proposta del gruppo di lavoro relativa ai valori indicativi della piattaforma informativa per la protezione del suolo dell'SSP⁹ ≤ 1,70 g/cm³.

⁷ DFGP (1977).

⁸ Brunner, J. et al. (1997).

⁹ Proposte del gruppo di lavoro sui valori indicativi (piattaforma informativa per la protezione del suolo/SSP) valori indicativi e di guardia per l'esecuzione nella protezione fisica del suolo, Zurigo, 8 maggio 2003 (non pubblicato).

Bibliografia

BRUNNER, J. et al: Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden. Schriftenreihe FAL 24, Zürich, 1997.

CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO: Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002. Berna, 2002.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA (DFGP), DELEGATO PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: Carte delle attitudini climatiche per l'agricoltura, scala 1:200'000. Berna, 1977.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA (DFGP) E DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA (DFE), UFFICI FEDERALI DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AGRICOLTURA: Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC), Estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture e relativa ripartizione tra i Cantoni. Berna, febbraio 1992.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA, UFFICIO FEDERALE DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: Promemoria sull'esecuzione del Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (Edizione 1995). UCFSM, Berna, 1995.

INFRAS / ORL / C.E.A.T.: Kantonale Richtplanung und Nachhaltige Entwicklung, eine Arbeitshilfe. ARE, Bern, Dezember 2001 / Planification directrice et développement durable. Un outil de travail, ARE, Berne, 2001.

LÜSCHER CLAUDE: Verbesserte Bewirtschaftung des Sachplans Fruchtfolgeflächen (FFF). Bundesamt für Raumentwicklung, Materialien. Bern, 2001 / Meilleure gestion du plan sectoriel des surfaces d'assolement. Bases et recommandations, ARE, Berne, 2001.

LÜSCHER CLAUDE: 10 Jahre Sachplan Fruchtfolgeflächen: Erfahrungen der Kantone, Erwartungen an den Bund. Bundesamt für Raumentwicklung, Studien. Bern, 2003 / Dix ans de plan sectoriel des surfaces d'assolement (SDA). Expériences des cantons, attentes envers la Confédération, Etudes, ARE, Berne, 2003.

UFFICI FEDERALI DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AGRICOLTURA: «Raumplanung – Landwirtschaft», Vollzugshilfe im Bereich Landwirtschaft. Berna, Mai 1983 / Directive «Aménagement du territoire – Agriculture», Berne, mai 1983.

UFFICIO FEDERALE DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: Übersicht über Grundlagen, Konzepte, Sachpläne und Bauvorhaben des Bundes. EJPD/BRP, Bern, 1980 / Vue d'ensemble des études de base, conceptions, plans sectoriels et projets de la Confédération, DFJP/OFAT, Berne, 1980.

UFFICIO FEDERALE DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: Erhebung und Sicherung der Fruchtfolgeflächen. Bern, 1986 / Relevé et garantie des surfaces d'assolement. Rapport explicatif, Berne, 1986.

UFFICIO FEDERALE DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: Il piano direttore cantonale, Guida alla pianificazione direttrice, Direttive in conformità dell'art. 8 OPT. DFGP/UFPT, UCFSM, Berna, 1997.

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA: Utilizzazione del suolo in evoluzione. Statistica della superficie in Svizzera, Neuchâtel, 2001.

UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE: Strategia di sicurezza alimentare, edizione 2001. (www.bwl.admin.ch)

UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE: Ernährungssicherung für die Schweiz: Bedeutung der Fruchtfolgeflächen. Bern, 2004/ Garantir l'approvisionnement alimentaire en Suisse: l'importance des surfaces d'assolement, Berne, 2004.

ZEINDLER CAROLE: Der Sachplan Fruchtfolgeflächen. Ein zukunftsweisendes Instrument zur nachhaltigen Nutzung und Erhaltung der besten Landwirtschaftsböden. Lavoro di diploma all'Istituto geografico, Università di Zurigo, 2001.

Abbreviazioni

AQ	Assicurazione della qualità
ARE	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
C.E.A.T.	Communauté d'études pour l'aménagement du territoire
FAL	Agroscope FAL Reckenholz – Stazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura
FF	Foglio federale
GIS	Sistemi di informazione geografica
ha	Ettari
LAgr	Legge sull'agricoltura
LFo	Legge forestale
LPAmb	Legge sulla protezione dell'ambiente
LPN	Legge sulla protezione della natura e del paesaggio
LPT	Legge sulla pianificazione del territorio
OPD	Ordinanza sui pagamenti diretti
OPT	Ordinanza sulla pianificazione del territorio
ORL	Istituto per la pianificazione nazionale, regionale e locale
PS SAC	Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture
SSP	Società svizzera di pedologia
UFAE	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (nel contesto del settore dell'alimentazione)
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente